



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Rifacimento metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26''/30''), DP 75 bar e opere connesse. Variante trenchless nei comuni di Verucchio e San Leo.
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
<i>ID Fascicolo</i>	5850
<i>Proponente</i>	Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVA n. 343 del 20 settembre 2021, acquisito al prot.103681/MATTM del 28 settembre 2021. Nota del Ministero della cultura prot. 16919-P del 18 maggio 2021, acquisita agli atti con prot. 53858/MATTM del 20 maggio 2021.

✓ Resp.Set: Bilanzone C.
Ufficio: CreSS_05-Set_03
Data: 06/10/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 06/10/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 07/10/2021

VISTO l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il D.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.103 del 31 marzo 2021 della DG CRESS registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n.89 in data 6 aprile 2021 contenente la Direttiva di III livello sull'attività amministrativa e sulla gestione della Direzione per l'anno 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

VISTO il comma 7 del citato art. 19 che prevede che l'autorità competente, qualora stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

VISTA la Delibera di Giunta n. 457 del 25 marzo 2019 con cui la Regione Emilia Romagna ha concluso positivamente la valutazione di impatto ambientale del progetto "Rifacimento Metanodotto Rimini – Sansepolcro";

VISTA la nota n. prot. 101400/MATTM del 4 dicembre 2020 con cui la Divisione 5 della Direzione Generale per la crescita e lo sviluppo sostenibile ha comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A. l'esito della verifica preliminare condotta, ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.lgs. 152/2006, in merito ad una proposta di "variante in *trenchless* nei Comuni Verucchio (RN) e San Leo (RN)" da apportare al summenzionato progetto di "Rifacimento Metanodotto Rimini – Sansepolcro", comunicando la necessità di assoggettare la detta variante ad una verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006;

VISTA l'istanza presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A. con nota INGCOS/CENOR/189/MUS dell'11 febbraio 2021, acquisita al prot.16705/MATTM del 17 febbraio 2021, al fine di avviare la Procedura di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art.19 del D.lgs. n.152/2006, relativamente al progetto "Rifacimento metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26"/30"), DP 75 bar e opere connesse. Variante *trenchless* nei comuni di Verucchio e San Leo";

VISTA la nota prot.19414/MATTM del 24 febbraio 2021 con cui la Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs. 152/2006, ha comunicato a tutte le amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, dell'avvenuta pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della documentazione allegata all'Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VIA e, contestualmente, è stata trasmessa detta documentazione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ai fini dell'istruttoria tecnica;

ACQUISITE le osservazioni espresse ai sensi dell'art. 19, comma 8, del D.lgs. 152/2006 dal Ministero della cultura con nota prot. 16919-P del 18 maggio 2021, acquisita agli atti con prot. 53858/MATTM del 20 maggio 2021, costituita da n. 5 pagine, che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che con tale nota il Ministero della cultura "*non ravvede motivi per l'assoggettabilità a VIA*" del progetto in questione, ma ha comunque espresso indicazioni che qui si intendono recepite quali condizioni ambientali da rispettare;

ACQUISITO il parere n. 343 del 20 settembre 2021, della Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, assunto al protocollo 103681/MATTM del 28 settembre 2021, costituito da n. 16 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che in detto parere n. 343 del 20 settembre 2021, la Sottocommissione VIA - Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto di ribadire

il dovere di osservanza da parte della Snam Rete Gas S.p.A. delle prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA della Regione Emilia Romagna DGR n. 457 del 25 marzo 2019 relativo al progetto di “Rifacimento Metanodotto Rimini – Sansepolcro”;

VISTA la nota prot. int-106109/MATTM del 4 ottobre 2021 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27.10.2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento amministrativo e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere all’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per il “Rifacimento metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26"/30"), DP 75 bar e opere connesse. Variante *trenchless* nei comuni di Verucchio e San Leo”, proposto dalla Snam Rete Gas S.p.A.;

DECRETA

1. Ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., l’esclusione dalla Procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale del progetto “Rifacimento metanodotto Rimini - Sansepolcro DN 650/750 (26"/30"), DP 75 bar e opere connesse. Variante *trenchless* nei comuni di Verucchio e San Leo”, proposto dalla Snam Rete Gas S.p.A., subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 1.

Art. 1

(Condizioni ambientali)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 343 del 20 settembre 2021, acquisito al prot. 103681/MATTM del 28 settembre 2021. Il proponente è tenuto a presentare l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

2. Devono essere, altresì, ottemperate le condizioni ambientali di cui alle osservazioni espresse dal Ministero della cultura, con nota prot. 16919-P del 18 maggio 2021, acquisita agli atti con prot. 53858/MATTM del 20 maggio 2021.

Art. 2

(Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali)

1. Il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, verifica l’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 1, in collaborazione, laddove eventualmente necessario, con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

2. Il Ministero della Transizione Ecologica effettua l’attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS.

3. I suddetti soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.
4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 non provvederanno a completare le attività di verifica nei termini ivi indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 3 (Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento, corredato del parere n. 343 del 20 settembre 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, e delle osservazioni espresse dal Ministero della cultura, con nota prot. 16919-P del 18 maggio 2021, che ne costituiscono parte integrante, è comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero della cultura, alla Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari, alla Regione Emilia-Romagna, alla Provincia di Rimini, al Comune di Verucchio, al Comune di San Leo e all'ARPA Emilia-Romagna.
2. Sarà cura della Regione Emilia-Romagna di comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 19, comma 11, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)